



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge**

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

### Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. c\), Tuir](#), sono **deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”**.

Quindi, gli elementi essenziali per la **deducibilità dell'assegno** corrisposto al coniuge **sono:**

- **la periodicità** (Corte costituzionale, Ordinanza n. 113/2007); infatti, il versamento *una tantum* non **abbatte il reddito imponibile** nemmeno se versato in forma rateizzata ([risoluzione n. 153/E/2009](#), Cassazione n. 29178/2019, Cassazione n. 9336/2009);
- **la finalità**; infatti, essi **non devono essere destinati al mantenimento dei figli**. L'[articolo 3, D.L. 132/1988](#), dispone che “*gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare* se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione”.

Diversi sono i chiarimenti che ha fornito l'Amministrazione finanziaria in materia; di seguito si riportano i più significativi:

- le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di **adeguamento Istat** sono **deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente** un criterio di **adeguamento automatico** dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta **esclusa**, quindi, la **possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente** al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento ([risoluzione n. 448/E/2008](#));
- gli **assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge**, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono **deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito** vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore



([risoluzione n. 157/E/2009](#));

- sono deducibili le somme pagate **a titolo di arretrati** che, anche se versate in unica soluzione, **costituiscono una integrazione degli assegni periodici** corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati ([circolare n. 15/E/2023](#));
- è deducibile anche il c.d. **“contributo casa”**, ovvero le somme corrisposte per il **pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, **quantificabili e corrisposti periodicamente**. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere **determinata per relationem qualora il provvedimento preveda**, ad esempio, **l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali** relative all’immobile a disposizione dell’ex Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della **moglie e dei figli**, la **deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute** ([Circolare n. 17/E/2015](#));
- sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle **rate di mutuo intestato all’ex coniuge** nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge **non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento** ([circolare n. 15/E/2023](#)), mentre **non sono deducibili** le somme corrisposte dal coniuge a **titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento**, nel caso in cui l’altro coniuge **abbia rinunciato** all’assegno di mantenimento ([circolare n. 50/E/2002](#)).
- l’assegno è deducibile anche se l’ex coniuge è **residente all'estero**, a condizione che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente riporti, oltre all’importo dell’onere, anche il **codice fiscale dell'ex coniuge percettore della somma**. In mancanza di tale codice fiscale, il contribuente può richiederne **l’attribuzione sulla base di una istanza motivata** a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio, ai sensi del dell’[articolo 6, D.P.R. 605/1973 \(risposta ad interpello n. 598/2020\)](#).

La **documentazione che deve essere conservata**, ai fini di eventuali controlli, è la seguente:

- **sentenza di separazione o divorzio;**
- **accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria, ex [articolo 6, D.L. 132/2014](#);**
- **accordo e relativa conferma, ex [articolo 12, D.L. 132/2014](#);**
- **bonifici** ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante **l'avvenuto versamento**.